

Bruxelles, 15 dicembre 2017
(OR. en)

15448/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0144 (COD)**

**COPEN 399
EJUSTICE 158
JURINFO 90
DAPIX 419
CODEC 2015**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	15101/17 + COR 1
n. doc. Comm.:	10940/17 + ADD 1
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (sistema ECRIS-TCN), e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 - Risultati delle discussioni in sede di Consiglio (GAI) dell'8 dicembre 2017

L'8 dicembre 2017 il Consiglio (Giustizia e affari interni) ha definito un orientamento generale in relazione alla proposta di regolamento summenzionata.

UK mantiene una riserva d'esame parlamentare.

Il testo del progetto di regolamento concordato, che figura in allegato, costituirà la base per i negoziati con il Parlamento europeo nel quadro della procedura legislativa ordinaria (articolo 294 del TFUE).

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (sistema ECRIS-TCN), e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione si è prefissa l'obiettivo di offrire ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per prevenire e combattere la criminalità.
- (2) Questo obiettivo presuppone che le informazioni relative alle decisioni di condanna pronunciate negli Stati membri possano essere prese in considerazione al di fuori dello Stato membro di condanna sia in occasione di un nuovo procedimento penale, come stabilito nella decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio¹, sia per prevenire nuovi reati.

¹ Decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (GU L 220 del 15.8.2008, pag. 32).

- (3) Tale obiettivo implica lo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale tra le competenti autorità degli Stati membri. Questo scambio di informazioni è organizzato e agevolato dalle norme fissate con decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio² e dal sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) istituito con decisione 2009/316/GAI del Consiglio³.
- (4) Il quadro giuridico di ECRIS tuttavia non tiene sufficientemente conto delle caratteristiche delle richieste riguardanti cittadini di paesi terzi. Sebbene sia ormai possibile scambiare informazioni sui cittadini di paesi terzi tramite ECRIS, manca una procedura o un meccanismo che consenta di farlo in modo efficace.
- (5) Le informazioni sui cittadini di paesi terzi non sono raccolte all'interno dell'Unione nello Stato membro di cittadinanza, come avviene per i cittadini degli Stati membri, ma sono solo conservate negli Stati membri in cui le condanne sono state pronunciate. Pertanto, per ottenere un quadro completo dei precedenti penali di un cittadino di paese terzo è necessario chiedere informazioni a tutti gli Stati membri.
- (6) Tali richieste generalizzate impongono un onere amministrativo a tutti gli Stati membri, compresi quelli che non sono in possesso di informazioni sul cittadino di paese terzo interessato. Nella pratica questo onere scoraggia gli Stati membri dal chiedere informazioni sui cittadini di paesi terzi e li spinge a limitare le informazioni sui precedenti penali alle informazioni conservate nel proprio casellario nazionale.
- (7) Per migliorare la situazione dovrebbe essere istituito un sistema che permetta all'autorità centrale di uno Stato membro di trovare con facilità e efficacia quale altro Stato membro o quali altri Stati membri conservino informazioni sui precedenti penali di un cittadino di paese terzo, così da poter utilizzare il quadro ECRIS esistente per richiedere tali informazioni a quello Stato membro o a quegli Stati membri conformemente alla decisione quadro 2009/315/GAI.

² Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 23).

³ Decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 33).

- (8) Il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere norme sulla creazione di un sistema centralizzato di dati personali a livello dell'Unione, sulla ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e sull'organizzazione responsabile dello sviluppo e della manutenzione di tale sistema, come anche tutte le norme specifiche sulla protezione dei dati necessarie per integrare le disposizioni esistenti in materia e conseguire globalmente un livello adeguato di protezione e sicurezza dei dati. Dovrebbero altresì essere protetti anche i diritti fondamentali degli interessati.
- (9) Affinché l'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), istituita con regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, possa individuare lo Stato membro o gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi ("sistema ECRIS-TCN") dovrebbe esserle affidato il compito di sviluppare e gestire il nuovo sistema centralizzato ECRIS-TCN, in considerazione dell'esperienza che ha maturato nel gestire altri sistemi su larga scala nel settore della giustizia e degli affari interni. Ne dovrebbe essere modificato il mandato per tener conto dei nuovi compiti.
- (10) Data la necessità di creare stretti collegamenti tecnici tra il sistema ECRIS-TCN e l'attuale sistema ECRIS, a eu-LISA dovrebbe essere altresì affidato il compito di sviluppare ulteriormente e curare la manutenzione dell'implementazione di riferimento ECRIS, e il suo mandato dovrebbe essere modificato di conseguenza.
- (10 bis) Quattro Stati membri hanno sviluppato il proprio software nazionale di implementazione ECRIS conformemente all'articolo 3 della decisione 2009/316/GAI del Consiglio e lo stanno utilizzando al posto dell'implementazione di riferimento ECRIS per lo scambio di informazioni sui casellari giudiziari. Con queste premesse e tenuto conto delle particolari caratteristiche che questi Stati membri hanno introdotto nei loro sistemi ad uso nazionale e degli investimenti da loro effettuati, essi dovrebbero essere autorizzati a continuare a utilizzare i propri software nazionali di implementazione anche ai fini del sistema ECRIS-TCN, purché siano rispettate le condizioni di cui al presente regolamento.

⁴ Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell'11.11.2011, pag. 1).

- (11) Il sistema ECRIS-TCN dovrebbe limitarsi a contenere le informazioni sull'identità dei cittadini di paesi terzi che sono stati condannati. Tali informazioni sull'identità dovrebbero comprendere i dati alfanumerici, i dati relativi alle impronte digitali e le immagini del volto.
- (11 bis) È opportuno che i dati alfanumerici che gli Stati membri dovrebbero includere nel sistema centrale comprendano tra l'altro il cognome e il nome o i nomi dell'interessato, nonché, se a disposizione dell'autorità centrale, eventuali pseudonimi. Se lo Stato membro interessato è a conoscenza di altri dati personali divergenti, come una grafia diversa di un nome in un altro alfabeto, tali dati potrebbero essere inclusi nel sistema centrale quali informazioni supplementari.
- (11 ter) I dati alfanumerici dovrebbero inoltre includere, quali informazioni supplementari, il numero di identità, o il tipo e il numero del documento di identificazione dell'interessato, nonché la denominazione dell'autorità di rilascio, se tali informazioni sono a disposizione dell'autorità centrale. Lo Stato membro dovrebbe cercare di verificare l'autenticità dei documenti di identificazione prima di inserire le informazioni pertinenti nel sistema centrale. In ogni caso, dal momento che tali informazioni potrebbero non essere affidabili, è opportuno utilizzarle con cautela.
- (11 quater) Le autorità centrali degli Stati membri dovrebbero usare il sistema ECRIS-TCN per individuare lo Stato membro o gli Stati membri in possesso di informazioni sui precedenti penali di un cittadino di paese terzo quando dette informazioni su tale persona sono richieste nello Stato membro in questione ai fini di un procedimento penale contro quella persona o a fini diversi conformemente al diritto nazionale. Il sistema ECRIS-TCN dovrebbe in linea di principio essere usato in tutti questi casi; ciononostante, l'autorità responsabile della conduzione di procedimenti penali può decidere che il sistema ECRIS-TCN non debba essere usato quando ciò non sia adeguato nelle circostanze del caso, ad esempio, in alcuni tipi di procedimenti penali urgenti, nei casi di transito, nel caso in cui le informazioni sui precedenti penali siano state ottenute di recente tramite il sistema ECRIS o in relazione a reati minori, in particolare le infrazioni minori in materia di circolazione, le violazioni minori dei regolamenti comunali generali e le violazioni minori dell'ordine pubblico.

- (11 quinquies) Anche altre autorità che chiedono informazioni sui precedenti penali possono decidere che il sistema ECRIS-TCN non debba essere usato se ciò non è adeguato nelle circostanze del caso, ad esempio quando devono essere effettuati alcuni controlli amministrativi ordinari in merito alle qualifiche professionali di una persona, specie se è noto che non saranno richieste informazioni sui precedenti penali da altri Stati membri, a prescindere dal risultato dell'interrogazione del sistema ECRIS-TCN. Tuttavia, il sistema ECRIS-TCN dovrebbe sempre essere usato quando la richiesta relativa ai precedenti penali proviene da una persona che chiede informazioni sul proprio casellario giudiziale, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3 bis, della decisione quadro 2009/315/GAI, o quando è presentata per ottenere informazioni dal casellario giudiziale in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio⁵.
- (12) Qualora si verifichi una corrispondenza tra i dati registrati nel sistema centrale e i dati usati da uno Stato membro per interrogare il sistema (riscontro positivo), il sistema fornisce insieme al riscontro positivo anche le informazioni sull'identità corrispondenti. Il risultato dell'interrogazione dovrebbe essere utilizzato, per quanto riguarda le autorità centrali, al solo scopo di introdurre una richiesta tramite il sistema ECRIS o, per quanto riguarda gli organi dell'Unione indicati nel presente regolamento, al solo scopo di introdurre una richiesta di informazioni sulle condanne di cui al presente regolamento.
- (13) In un primo tempo le immagini del volto incluse nel sistema ECRIS-TCN dovrebbero essere usate unicamente per verificare l'identità del cittadino di paese terzo. In futuro è possibile che, con lo sviluppo del software di riconoscimento facciale, le immagini del volto siano rese utilizzabili in un confronto biometrico automatizzato, purché sussistano i requisiti tecnici previsti a tal fine. È opportuno che la Commissione presenti una relazione sulla disponibilità e sullo stato di preparazione della tecnologia necessaria per usare immagini del volto al fine di identificare cittadini di paesi terzi. Tale relazione dovrebbe comprendere una valutazione della necessità e della proporzionalità dell'uso delle immagini del volto al fine di determinare lo Stato membro o gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi.

⁵ GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1.

- (13 bis) Gli Stati membri dovrebbero inserire nel sistema centrale le impronte digitali dei cittadini di paesi terzi condannati che sono state rilevate conformemente al diritto nazionale nel corso di procedimenti penali. Per poter disporre, nel sistema centrale, di informazioni sull'identità quanto più complete possibile, gli Stati membri potrebbero anche inserire nel sistema centrale le impronte digitali che sono state rilevate per fini diversi da un procedimento penale, qualora tali impronte digitali siano disponibili per essere utilizzate in procedimenti penali conformemente al diritto nazionale.
- (13 ter) Il presente regolamento dovrebbe stabilire criteri minimi per quanto riguarda le impronte digitali che gli Stati membri dovrebbero inserire nel sistema centrale. Gli Stati membri potrebbero scegliere tra l'inserimento delle impronte digitali di cittadini di paesi terzi che sono stati condannati a una pena detentiva di almeno 6 mesi, o l'inserimento delle impronte digitali di cittadini di paesi terzi che sono stati condannati per un reato punibile con una pena detentiva della durata massima non inferiore a 12 mesi.
- (14) Il ricorso ai dati biometrici è necessario in quanto è il metodo più affidabile per identificare i cittadini di paesi terzi presenti nel territorio degli Stati membri, che spesso sono sprovvisti di documenti o altro mezzo di identificazione, e per un confronto più affidabile tra i dati relativi a tali cittadini.
- (15) Gli Stati membri dovrebbero creare nel sistema ECRIS-TCN record di dati per i cittadini di paesi terzi condannati, senza ingiustificato ritardo dopo l'iscrizione della condanna nel casellario giudiziale nazionale. A decorrere dalla data di inizio dell'inserimento dei dati a norma del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero inserire i dati alfanumerici e le impronte digitali nel sistema centrale relativamente alle condanne pronunciate dopo tale data. A decorrere dalla stessa data, e in qualsiasi momento successivo, gli Stati membri potrebbero inserire immagini del volto nel sistema centrale.

- (16) Gli Stati membri dovrebbero altresì creare nel sistema ECRIS-TCN record di dati per i cittadini di paesi terzi condannati prima della data di inizio dell'inserimento dei dati a norma del presente regolamento, al fine di garantire la massima efficacia del sistema. Ciò non di meno a tali fini non dovrebbe essere fatto obbligo agli Stati membri di raccogliere informazioni che già non figuravano nei rispettivi casellari giudiziari prima della data di inizio dell'inserimento dei dati a norma del presente regolamento. Le impronte digitali dei cittadini di paesi terzi relative a tali condanne precedenti dovrebbero essere incluse soltanto se sono state rilevate nel corso di procedimenti penali e se lo Stato membro interessato reputa possibile stabilire una chiara corrispondenza con altre informazioni sull'identità contenute nei casellari giudiziari. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero trattare le impronte digitali soltanto per i fini previsti dal diritto nazionale.
- (17) Una migliore circolazione delle informazioni sui precedenti penali dovrebbe aiutare gli Stati membri a attuare la decisione quadro 2008/675/GAI, che fa loro obbligo di prendere in considerazione le precedenti decisioni di condanna nel corso di un nuovo procedimento penale.
- (18) [sostituito dal considerando 11 quater]
- (19) Un riscontro positivo rilevato dal sistema ECRIS-TCN non dovrebbe di per sé significare che il cittadino di paese terzo interessato è stato condannato nello Stato membro o negli Stati membri indicati, né che lo Stato membro o gli Stati membri indicati sono in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di quel cittadino di paese terzo. La conferma che esistono precedenti condanne dovrebbe risultare unicamente dalle informazioni ricevute dai casellari giudiziari degli Stati membri interessati.
- (20) Nonostante la possibilità di avvalersi di programmi finanziari dell'Unione in conformità delle norme applicabili, ogni Stato membro dovrebbe sostenere i propri costi per l'attuazione, la gestione, l'uso e la manutenzione delle banche dati nazionali di casellari giudiziari e di impronte digitali e per l'attuazione, la gestione, l'uso e la manutenzione degli adeguamenti tecnici necessari per usare il sistema ECRIS-TCN, comprese le connessioni al punto di accesso centrale nazionale.

- (21) L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), istituita con regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶, Eurojust, istituita con decisione 2002/187/GAI del Consiglio⁷, e la Procura europea, istituita con regolamento (UE) 2017/1939⁸, dovrebbero avere accesso al sistema ECRIS-TCN per individuare lo Stato membro o gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di un cittadino di paese terzo, ai fini dello svolgimento dei loro incarichi ufficiali. Eurojust dovrebbe inoltre avere accesso diretto al sistema ECRIS-TCN ai fini dello svolgimento del compito, attribuitogli dal presente regolamento, di agire da punto di contatto per i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, fatta salva l'applicazione dei principi della cooperazione giudiziaria in materia penale, incluse le norme sull'assistenza giudiziaria reciproca. Per quanto concerne l'accesso della Procura europea (EPPO) al sistema ECRIS-TCN è opportuno tener conto della posizione degli Stati membri non partecipanti.
- (22) Il presente regolamento stabilisce rigorose norme di accesso al sistema ECRIS-TCN e le necessarie garanzie, compresa la responsabilità dello Stato membro nel raccogliere e usare i dati. Stabilisce inoltre i diritti individuali al risarcimento, di accesso, rettifica, cancellazione e ricorso, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e il controllo dei trattamenti dei dati da parte di autorità pubbliche indipendenti. Il presente regolamento rispetta i diritti e le libertà fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il principio dell'uguaglianza davanti alla legge e il divieto generale di discriminazione.

⁶ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

⁷ Decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1).

⁸ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

- (23) La direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica. Al trattamento dei dati personali a cura delle autorità nazionali dovrebbe applicarsi il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰, sempreché non si applichino le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2016/680. Dovrebbe essere assicurato il controllo coordinato a norma dell'articolo 62 del [nuovo regolamento sulla protezione dei dati per le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione].
- (23 bis) Per quanto riguarda le condanne precedenti, le autorità centrali dovrebbero inserire i dati alfanumerici al più tardi entro la scadenza del termine per l'inserimento dei dati a norma del presente regolamento e i dati relativi alle impronte digitali al più tardi entro due anni dall'avvio delle operazioni. Gli Stati membri potrebbero inserire tutti i dati contemporaneamente, a condizione di rispettare i termini in questione.
- (24) È necessario elaborare norme relative alla responsabilità degli Stati membri per eventuali danni derivanti dalla violazione del presente regolamento.
- (25) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire consentire uno scambio rapido ed efficace delle informazioni estratte dal casellario giudiziale relative ai cittadini di paesi terzi, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della necessaria sinergia e interoperabilità, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

⁹ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

¹⁰ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

- (26) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'istituzione e la gestione operativa del sistema ECRIS-TCN, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹.
- (27) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (28) A norma degli articoli 1 e 2 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (29) A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.

¹¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (30) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹² e ha espresso un parere il [...] ¹³,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹² Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

¹³ GU C ...

CAPO 1

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce:

- a) un sistema per individuare lo Stato membro o gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi ("sistema ECRIS-TCN");
- b) le condizioni alle quali il sistema ECRIS-TCN è usato dalle autorità centrali al fine di ottenere informazioni su tali condanne precedenti attraverso il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) istituito con decisione 2009/316/GAI, nonché le condizioni alle quali gli organi dell'Unione di cui all'articolo 3, lettera f), usano il sistema ECRIS-TCN.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica al trattamento delle informazioni sull'identità di cittadini di paesi terzi che siano stati oggetto di condanne negli Stati membri, allo scopo di individuare lo Stato membro o gli Stati membri in cui sono state pronunciate tali condanne.

Articolo 2 bis

Cittadini dell'Unione che possiedono anche la cittadinanza di un paese terzo

Le disposizioni del presente regolamento che si applicano ai cittadini di paesi terzi si applicano anche ai cittadini dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del TFUE che possiedono anche la cittadinanza di un paese terzo.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "condanna", la decisione definitiva di una giurisdizione penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato, nella misura in cui tale decisione sia riportata nel casellario giudiziale dello Stato di condanna;
- b) "procedimento penale", la fase precedente al processo penale, la fase del processo penale stesso e l'esecuzione della condanna;
- c) "casellario giudiziale", il registro nazionale o i registri nazionali in cui le condanne sono registrate conformemente al diritto nazionale;
- d) "Stato membro di condanna", lo Stato membro in cui è stata pronunciata la condanna;
- e) "autorità centrale", un'autorità designata conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2009/315/GAI;
- f) "autorità competenti", le autorità centrali e gli organi dell'Unione (Eurojust, Europol, Procura europea) competenti per accedere al sistema ECRIS-TCN o per interrogarlo a norma del presente regolamento;

- g) "cittadino di paese terzo", chiunque non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del TFUE, l'apolide o qualsiasi persona la cui cittadinanza è ignota;
- h) "sistema centrale", la banca o le banche dati, il cui sviluppo e la cui manutenzione fanno capo a eu-LISA, in cui sono conservate le informazioni sull'identità di cittadini di paesi terzi che sono stati oggetto di condanne negli Stati membri;
- i) "software di interfaccia", il software ospitato presso le autorità competenti con cui queste accedono al sistema centrale tramite l'infrastruttura di comunicazione di cui all'articolo 4;
- j) "informazioni sull'identità", i dati alfanumerici, i dati relativi alle impronte digitali e le immagini del volto utilizzati per stabilire una connessione tra tali dati e una persona fisica;
- k) "dati alfanumerici", i dati rappresentati da lettere, cifre, caratteri speciali, spazi e segni di punteggiatura;
- l) "dati relativi alle impronte digitali", i dati relativi alle impressioni piatte e rollate delle impronte digitali di ciascun dito di una persona;
- m) "immagine del volto", le immagini digitalizzate del volto;
- n) "riscontro positivo", la o le corrispondenze constatate, sulla base di un confronto, tra le informazioni sull'identità registrate nel sistema centrale e le informazioni sull'identità usate per interrogare il sistema;
- o) "punto di accesso centrale nazionale", il punto nazionale di connessione all'infrastruttura di comunicazione di cui all'articolo 4;
- p) "implementazione di riferimento ECRIS", il software sviluppato dalla Commissione e messo a disposizione degli Stati membri per lo scambio delle informazioni sui casellari giudiziari tramite ECRIS.

Articolo 4

Architettura tecnica del sistema ECRIS-TCN

1. Il sistema ECRIS-TCN consta di:
 - a) un sistema centrale in cui sono conservate le informazioni sull'identità dei cittadini di paesi terzi condannati;
 - b) un punto di accesso centrale nazionale in ciascuno Stato membro;
 - c) un software di interfaccia che connette le autorità competenti al sistema centrale tramite il punto di accesso centrale nazionale e l'infrastruttura di comunicazione;
 - d) un'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e il punto di accesso centrale nazionale.
2. Il sistema centrale è ospitato da eu-LISA presso i suoi siti tecnici.
3. Il software di interfaccia è integrato con l'implementazione di riferimento ECRIS. Gli Stati membri usano l'implementazione di riferimento ECRIS o, nella situazione e alle condizioni di cui ai paragrafi da 4 a 8, il software nazionale di implementazione ECRIS, per interrogare il sistema ECRIS-TCN e per trasmettere le successive richieste di informazioni sui casellari giudiziali.

4. Gli Stati membri che utilizzano il proprio software nazionale di implementazione ECRIS sono tenuti a garantire che esso consenta alle loro autorità nazionali incaricate dei casellari giudiziari di utilizzare il sistema ECRIS-TCN, ad eccezione del software di interfaccia, conformemente al presente regolamento. A tale scopo, prima dell'entrata in funzione del sistema ECRIS-TCN ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 5, essi garantiscono che il loro software nazionale di implementazione ECRIS funzioni conformemente ai protocolli e alle specifiche tecniche definite negli atti di esecuzione di cui all'articolo 10 e a eventuali altri requisiti tecnici basati su tali atti definiti da eu-LISA sulla base del presente regolamento.
5. Fintanto che non usano l'implementazione di riferimento ECRIS, gli Stati membri in questione garantiscono inoltre l'introduzione nel loro software nazionale di implementazione ECRIS dei successivi adattamenti tecnici resi necessari da eventuali modifiche dei requisiti tecnici definiti mediante gli atti di esecuzione di cui all'articolo 10 o decisi da eu-LISA ai sensi del presente regolamento, senza ingiustificato ritardo.
6. Gli Stati membri che usano il proprio software nazionale di implementazione ECRIS sostengono tutte le spese associate all'implementazione, alla manutenzione e all'ulteriore sviluppo del loro software nazionale di implementazione ECRIS e alla sua interconnessione con il sistema ECRIS-TCN, con l'eccezione del software di interfaccia.
7. Nel caso in cui uno degli Stati membri in questione non sia in grado di conformarsi agli obblighi di cui al presente articolo, ha l'obbligo di usare l'implementazione di riferimento ECRIS, incluso il software di interfaccia integrato, per avvalersi del sistema ECRIS-TCN.
8. Alla luce della valutazione che la Commissione è tenuta a effettuare ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 5 bis, lettera b), gli Stati membri interessati forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie.

CAPO II

Inserimento e uso dei dati da parte delle autorità centrali

Articolo 5

Inserimento dei dati nel sistema ECRIS-TCN

1. Per ciascun cittadino di paese terzo condannato l'autorità centrale dello Stato membro di condanna crea un record di dati nel sistema centrale. Tale record di dati comprende i dati seguenti:
 - a) dati alfanumerici:
 - i) informazioni obbligatorie, a meno che, in singoli casi, tali informazioni non siano note all'autorità centrale:
 - cognome;
 - nome o nomi;
 - data di nascita;
 - luogo di nascita (città e paese);
 - la o le cittadinanze;
 - sesso;
 - nomi precedenti, se del caso;
 - codice dello Stato membro di condanna;
 - ii) informazioni facoltative, se inserite nel casellario giudiziale:
 - nome dei genitori;

- iii) informazioni supplementari, se a disposizione dell'autorità centrale:
 - numero di identità, o tipo e numero del documento di identificazione dell'interessato, nonché denominazione dell'autorità di rilascio;
 - eventuali pseudonimi.

- b) dati relativi alle impronte digitali:
 - i) impronte digitali di cittadini di paesi terzi che sono state rilevate conformemente al diritto nazionale nel corso di procedimenti penali;

 - ii) come minimo, impronte digitali sulla base di uno dei seguenti criteri:
 - se il cittadino di paese terzo è stato condannato a una pena detentiva di almeno 6 mesi;

 - o

 - se il cittadino di paese terzo è stato condannato per un reato punibile, a norma del diritto nazionale dello Stato membro, con una pena detentiva della durata massima non inferiore a 12 mesi.

I dati relativi alle impronte digitali soddisfano le specifiche per la risoluzione e l'utilizzo delle impronte digitali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), e il numero di riferimento dei dati relativi alle impronte digitali della persona condannata include il codice dello Stato membro di condanna.

2. Il record di dati può contenere anche le immagini del volto del cittadino di paese terzo condannato.

3. Lo Stato membro di condanna crea il record di dati senza ingiustificato ritardo dopo l'iscrizione della condanna nel casellario giudiziale.

4. Gli Stati membri di condanna creano il record di dati anche per le condanne pronunciate prima del [*data di inserimento dei dati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2*] nella misura in cui i dati relativi alle persone condannate sono conservati nelle loro banche dati nazionali. Per quanto concerne le impronte digitali, esse dovrebbero essere incluse soltanto se sono state rilevate nel corso di procedimenti penali conformemente al diritto nazionale e se è possibile stabilire una chiara corrispondenza con altre informazioni sull'identità contenute nei casellari giudiziari.
5. Al fine di rispettare gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), e paragrafo 4, di includere le impronte digitali nel record di dati, gli Stati membri possono utilizzare per tale inclusione le impronte digitali rilevate a fini diversi da un procedimento penale, qualora tale uso sia autorizzato dal diritto nazionale.

Articolo 6

Immagini del volto

1. Le immagini del volto sono utilizzate al solo scopo di confermare l'identità del cittadino di paese terzo identificato grazie all'interrogazione con dati alfanumerici o con dati relativi alle impronte digitali.
2. Possono essere usate immagini del volto, non appena ciò diventi possibile tecnicamente, anche per identificare cittadini di paesi terzi al fine di determinare lo Stato membro o gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di tali persone. Prima che questa funzionalità sia implementata nel sistema ECRIS-TCN, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla disponibilità e sullo stato di preparazione della tecnologia necessaria, che includa una valutazione della necessità e della proporzionalità dell'uso delle immagini del volto di persone fisiche per determinare lo Stato membro o gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi.

**Utilizzo del sistema ECRIS-TCN per individuare lo Stato membro o gli Stati membri
in possesso di informazioni sui precedenti penali**

1. Quando si richiedono informazioni sui precedenti penali di un cittadino di paese terzo ai fini di un procedimento penale contro quel cittadino o a fini diversi conformemente al diritto nazionale, l'autorità centrale di tale Stato membro può usare il sistema ECRIS-TCN per individuare lo Stato membro o gli Stati membri in possesso di informazioni sui precedenti penali di quel cittadino al fine di ottenere informazioni sulle precedenti condanne tramite l'ECRIS. Ciononostante, in casi specifici diversi da quelli in cui un cittadino di paese terzo chiede all'autorità centrale di uno Stato membro informazioni sul proprio casellario giudiziale, o quando la richiesta è presentata per ottenere informazioni dal casellario giudiziale in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2011/93/UE, l'autorità che chiede informazioni sui precedenti penali può decidere che l'uso del sistema ECRIS-TCN non è adeguato.
2. Europol, Eurojust e la Procura europea sono autorizzati a interrogare il sistema ECRIS-TCN per individuare lo Stato membro o gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di un cittadino di paese terzo in conformità degli articoli 14, 15, 16 e 16 bis. Ciononostante, tali organi dell'Unione non inseriscono, rettificano o cancellano dati nel sistema.
3. Quando interrogano il sistema ECRIS-TCN, le autorità competenti possono usare tutti o soltanto alcuni dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, come specificato in un atto di esecuzione adottato conformemente all'articolo 10.
4. Le autorità competenti possono interrogare il sistema ECRIS-TCN anche con le immagini del volto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, sempreché tale funzionalità sia stata implementata a norma dell'articolo 6, paragrafo 2.

5. In caso di riscontro positivo in seguito a un'interrogazione con dati alfanumerici, con dati relativi alle impronte digitali, o, fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 2, a un'interrogazione con immagini del volto, il sistema centrale trasmette automaticamente all'autorità competente informazioni sullo Stato membro o sugli Stati membri in possesso di informazioni sui precedenti penali del cittadino di paese terzo, insieme con i numeri di riferimento associati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e alle corrispondenti informazioni sull'identità. Il risultato di un'interrogazione del sistema centrale può essere utilizzato al solo scopo di introdurre una richiesta ai sensi dell'articolo 6 della decisione quadro 2009/315/GAI o una richiesta di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del presente regolamento.
6. In assenza di riscontro positivo, il sistema centrale ne informa automaticamente l'autorità competente.

CAPO III

Conservazione e modifica dei dati

Articolo 8

Periodo di conservazione dei dati

1. Ciascun record di dati è conservato nel sistema centrale fintanto che i dati relativi alla o alle condanne pronunciate a carico dell'interessato sono conservati nel casellario giudiziale.
2. Allo scadere del periodo di conservazione di cui al paragrafo 1, l'autorità centrale dello Stato membro di condanna cancella dal sistema centrale il record di dati, incluse le impronte digitali e le immagini del volto, senza ingiustificato ritardo.

Articolo 9

Modifica e cancellazione dei dati

1. Gli Stati membri hanno il diritto di modificare o cancellare i dati da essi introdotti nel sistema ECRIS-TCN.
2. Qualsiasi modifica delle informazioni nei casellari giudiziali che hanno generato un record di dati ai sensi dell'articolo 5 dà luogo a un'identica modifica, da parte dello Stato membro di condanna, delle informazioni conservate in quel record di dati nel sistema centrale, senza ingiustificato ritardo.

3. Qualora abbiano ragione di credere che i dati registrati nel sistema centrale sono inesatti o che sono stati trattati nel sistema centrale in violazione del presente regolamento, gli Stati membri di condanna, senza ingiustificato ritardo:

a) controllano i dati in questione;

b) ove necessario, rettificano o cancellano i dati dal sistema centrale.

4. Lo Stato membro diverso dallo Stato membro di condanna che ha introdotto i dati contatta senza ingiustificato ritardo l'autorità centrale dello Stato membro di condanna ove abbia ragione di credere che i dati registrati nel sistema centrale sono inesatti o sono stati trattati nel sistema centrale in violazione del presente regolamento.

Lo Stato membro di condanna, senza ingiustificato ritardo:

a) verifica l'esattezza dei dati e la liceità del loro trattamento e, se necessario, rettifica o cancella i dati in questione;

b) informa gli altri Stati membri della rettifica o della cancellazione dei dati, o dei motivi per cui i dati non sono stati rettificati o cancellati.

CAPO IV

Sviluppo, funzionamento e responsabilità

Articolo 10

Adozione di atti di esecuzione della Commissione

1. La Commissione adotta gli atti necessari allo sviluppo e all'implementazione tecnici del sistema ECRIS-TCN, in particolare per quanto riguarda:
 - a) le specifiche tecniche per il trattamento dei dati alfanumerici;
 - b) le specifiche tecniche per la qualità, la risoluzione e il trattamento delle impronte digitali;
 - c) le specifiche tecniche del software di interfaccia di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c);
 - d) le specifiche tecniche per la qualità, la risoluzione e il trattamento delle immagini del volto ai fini e alle condizioni di cui all'articolo 6;
 - e) la qualità dei dati, compreso un meccanismo e procedure per lo svolgimento dei controlli di qualità;
 - f) l'inserimento dei dati conformemente all'articolo 5;
 - g) l'accesso e l'interrogazione del sistema ECRIS-TCN conformemente all'articolo 7;
 - h) la modifica e la cancellazione dei dati conformemente agli articoli 8 e 9;
 - i) la conservazione delle registrazioni e il relativo accesso conformemente all'articolo 29;
 - j) la trasmissione di statistiche ai sensi dell'articolo 30;

- k) le specifiche di esercizio e di disponibilità del sistema ECRIS-TCN, inclusi specifiche e requisiti minimi sulle prestazioni biometriche del sistema ECRIS-TCN, in particolare per quanto riguarda i richiesti tasso di falsa identificazione positiva /tasso di falsa identificazione negativa.
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

Articolo 11

Sviluppo e gestione operativa del sistema ECRIS-TCN

1. eu-Lisa è responsabile dello sviluppo e della gestione operativa del sistema ECRIS-TCN. Lo sviluppo comporta l'elaborazione e l'applicazione delle specifiche tecniche, il collaudo e il coordinamento generale del progetto.
2. L'agenzia è inoltre responsabile dello sviluppo ulteriore e della manutenzione dell'implementazione di riferimento ECRIS.
3. eu-LISA definisce la progettazione dell'architettura fisica del sistema ECRIS-TCN, comprese le specifiche tecniche e la loro evoluzione per quanto riguarda il sistema centrale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), il punto di accesso centrale nazionale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e il software d'interfaccia di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c). La progettazione è adottata dal suo consiglio di amministrazione, previo parere favorevole della Commissione.
4. eu-LISA sviluppa e realizza il sistema ECRIS-TCN entro [*due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento*] e dopo l'adozione da parte della Commissione delle misure di cui all'articolo 10.

5. Prima della fase di progettazione e di sviluppo del sistema ECRIS-TCN, il consiglio di amministrazione di eu-LISA istituisce un consiglio di gestione del programma composto da un massimo di 10 membri.

Il consiglio di gestione del programma è costituito da otto rappresentanti nominati dal consiglio di amministrazione, dal presidente del gruppo consultivo del sistema ECRIS-TCN di cui all'articolo 36 e da un membro nominato dalla Commissione. I membri nominati dal consiglio di amministrazione sono eletti soltanto tra gli Stati membri che sono pienamente vincolati in base al diritto dell'Unione dagli strumenti legislativi che disciplinano ECRIS e che parteciperanno al sistema ECRIS-TCN. Il consiglio di amministrazione garantisce che i rappresentati che nomina al consiglio di gestione del programma dispongano dell'esperienza e delle competenze necessarie in termini di sviluppo e gestione di sistemi IT a sostegno delle autorità giudiziarie e delle autorità incaricate dei casellari giudiziari.

Il consiglio di gestione del programma si riunisce almeno una volta a trimestre e più spesso se necessario. Garantisce l'adeguata gestione della fase di progettazione e di sviluppo del sistema ECRIS-TCN e la coerenza tra il progetto centrale e i progetti nazionali dell'ECRIS-TCN. Il consiglio di gestione del programma presenta regolarmente, se possibile mensilmente, relazioni scritte al consiglio di amministrazione di eu-LISA sui progressi del progetto. Il consiglio di gestione del programma non ha potere decisionale né mandato di rappresentare i membri del consiglio di amministrazione.

6. Il consiglio di gestione del programma stabilisce il suo regolamento interno, che comprende in particolare disposizioni concernenti:
- a) la presidenza;
 - b) i luoghi di riunione;
 - c) la preparazione delle riunioni;
 - d) l'ammissione di esperti alle riunioni;
 - e) i piani di comunicazione atti a garantire che siano fornite informazioni complete ai membri non partecipanti del consiglio di amministrazione.
7. La presidenza del consiglio di gestione del programma è esercitata da uno Stato membro che è pienamente vincolato, in base al diritto dell'Unione, dagli strumenti legislativi che disciplinano il sistema ECRIS e dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, il funzionamento e l'uso di tutti i sistemi IT su larga scala gestiti da eu-LISA.
8. Tutte le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri del consiglio di gestione del programma sono a carico dell'agenzia eu-LISA e l'articolo 10 del suo regolamento interno si applica *mutatis mutandis*. Il segretariato del consiglio di gestione del programma è assicurato da eu-LISA.
9. In fase di progettazione e di sviluppo, il gruppo consultivo del sistema ECRIS-TCN di cui all'articolo 36 è composto dai responsabili di progetto nazionali del sistema ed è presieduto da eu-LISA. In fase di progettazione e di sviluppo esso si riunisce regolarmente, se possibile almeno una volta al mese, fino all'entrata in funzione del sistema ECRIS-TCN. Dopo ciascuna riunione, riferisce al consiglio di gestione del programma. Fornisce la consulenza tecnica a sostegno delle attività del consiglio di gestione del programma e monitora lo stato di preparazione degli Stati membri.

10. Al fine di garantire la riservatezza e l'integrità delle informazioni conservate in ECRIS-TCN, eu-LISA, in cooperazione con gli Stati membri, prevede in qualsiasi momento idonee misure tecniche e organizzative, tenendo conto dello stato dell'arte, del costo relativo all'attuazione e dei rischi associati al trattamento.
11. eu-LISA è responsabile dei seguenti compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d):
 - a) controllo;
 - b) sicurezza;
 - c) coordinamento delle relazioni tra gli Stati membri e il gestore.
12. La Commissione è responsabile di tutti gli altri compiti connessi con l'infrastruttura di comunicazione, in particolare:
 - a) compiti relativi all'esecuzione del bilancio;
 - b) acquisizione e rinnovo;
 - c) aspetti contrattuali.
13. eu-LISA sviluppa e mantiene un meccanismo e procedure per lo svolgimento dei controlli di qualità sui dati contenuti nel sistema ECRIS-TCN e riferisce periodicamente agli Stati membri. eu-LISA riferisce periodicamente alla Commissione in merito ai problemi incontrati, dandone comunicazione anche agli Stati membri interessati.
14. La gestione operativa del sistema ECRIS-TCN consiste nell'insieme dei compiti necessari per garantirne l'operatività in conformità del presente regolamento, e comprende in particolare la manutenzione e gli adeguamenti tecnici necessari per garantire che il sistema funzioni a un livello di qualità operativa soddisfacente conformemente alle specifiche tecniche.

15. eu-LISA svolge compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico del sistema ECRIS-TCN e dell'implementazione di riferimento ECRIS.
16. Fatto salvo l'articolo 17 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea, eu-LISA applica a tutti i membri del proprio personale che operano con i dati registrati nel sistema centrale adeguate norme in materia di segreto professionale o altri doveri equivalenti di riservatezza. Questo obbligo vincola tale personale anche dopo che abbia lasciato l'incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine i suoi compiti.

Articolo 12

Responsabilità degli Stati membri

1. Ciascuno Stato membro è responsabile di quanto segue:
 - a) la connessione sicura tra le banche dati nazionali di casellari giudiziari e di impronte digitali e il punto di accesso centrale nazionale;
 - b) lo sviluppo, il funzionamento e la manutenzione della connessione di cui alla lettera a);
 - c) la connessione tra il sistema nazionale e l'implementazione di riferimento ECRIS;
 - d) la gestione e le modalità di accesso al sistema ECRIS-TCN del personale debitamente autorizzato delle autorità centrali a norma del presente regolamento, nonché la redazione e l'aggiornamento periodico di un elenco di tale personale con le relative qualifiche.
2. Ciascuno Stato membro provvede affinché il personale delle sue autorità centrali con diritto di accesso al sistema ECRIS-TCN riceva una formazione adeguata, in particolare sulle norme di sicurezza e di protezione dei dati e sui diritti fondamentali, prima di autorizzarli a trattare dati conservati nel sistema centrale.

Articolo 13

Responsabilità per l'uso dei dati

1. Gli Stati membri garantiscono che i dati registrati nel sistema ECRIS-TCN sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2016/679 o alla direttiva (UE) 2016/680.
2. eu-LISA garantisce che il sistema ECRIS-TCN sia gestito conformemente al presente regolamento e ai relativi atti di esecuzione di cui all'articolo 10, e conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 [o suo successore]. In particolare eu-LISA adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza del sistema centrale e dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e il punto di accesso centrale nazionale, fatte salve le responsabilità di ciascuno Stato membro.
3. eu-LISA informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e il garante europeo della protezione dei dati delle misure adottate in conformità del paragrafo 2 per l'entrata in funzione del sistema ECRIS-TCN.
4. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri e del pubblico, mantenendo periodicamente aggiornata la pagina web, le informazioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 14

Accesso di Eurojust, Europol e della Procura europea

1. Eurojust ha accesso diretto al sistema ECRIS-TCN ai fini dell'attuazione dell'articolo 16 e dello svolgimento dei suoi compiti ufficiali di cui all'articolo 3 della decisione 2002/187/GAI del Consiglio¹⁴, come modificata, per individuare lo Stato membro o gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi.
2. Europol ha accesso diretto al sistema ECRIS-TCN ai fini dello svolgimento dei suoi compiti ufficiali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e) e h), del regolamento 2016/794, per individuare lo Stato membro o gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi.
3. La Procura europea ha accesso diretto al sistema ECRIS-TCN ai fini dello svolgimento dei suoi compiti ufficiali di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1939, per individuare lo Stato membro o gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi.
4. A seguito di riscontro positivo che indichi lo Stato membro o gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di un cittadino di paese terzo, Eurojust, Europol e la Procura europea possono avvalersi dei rispettivi contatti con le autorità nazionali di quegli Stati membri, stabiliti a norma dei rispettivi strumenti giuridici costitutivi, per chiedere le informazioni relative alla condanna.
5. Ciascuno degli organi di cui al presente articolo è responsabile della gestione e delle modalità di accesso al sistema ECRIS-TCN del personale debitamente autorizzato a norma del presente regolamento, nonché della redazione e dell'aggiornamento periodico di un elenco di tale personale con le relative qualifiche.

¹⁴ Modificare il riferimento una volta che sarà adottato il nuovo regolamento che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust).

Articolo 15

Responsabilità di Eurojust, Europol e della Procura europea

1. Eurojust, Europol e la Procura europea stabiliscono i mezzi tecnici per connettersi al sistema ECRIS-TCN e sono responsabili del mantenimento della connessione.
2. Eurojust, Europol e la Procura europea forniscono una formazione adeguata ai membri del loro personale con diritto di accesso al sistema ECRIS-TCN prima di autorizzarli a trattare dati conservati nel sistema centrale. La formazione riguarda, in particolare, le norme di sicurezza e di protezione dei dati e i diritti fondamentali pertinenti.
3. Eurojust, Europol e la Procura europea garantiscono che i dati personali che trattano a norma del presente regolamento siano protetti conformemente alle disposizioni applicabili sulla protezione dei dati.

Articolo 16

Punto di contatto per le autorità di paesi terzi e le organizzazioni internazionali

1. I paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono, ai fini di un procedimento penale, indirizzare richieste di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi a Eurojust. A tale scopo utilizzano il formulario standard che figura nell'allegato del presente regolamento.
2. Quando riceve una richiesta di cui al paragrafo 1, Eurojust usa il sistema ECRIS-TCN per individuare l'eventuale Stato membro o gli eventuali Stati membri in possesso di informazioni sui precedenti penali del cittadino di paese terzo interessato.
3. In assenza di riscontro positivo, Eurojust informa il paese terzo o l'organizzazione internazionale, nel caso in cui abbia concluso o firmato un accordo di cooperazione, un memorandum d'intesa o una lettera d'intesa con tale paese o organizzazione internazionale.
4. In caso di riscontro positivo, Eurojust chiede allo Stato membro o agli Stati membri in possesso di informazioni sui precedenti penali del cittadino di paese terzo interessato se acconsente a che Eurojust informi il paese terzo o l'organizzazione internazionale del nome dello Stato membro o degli Stati membri interessati. In caso di consenso, Eurojust comunica al paese terzo o all'organizzazione internazionale il nome dello Stato membro o degli Stati membri in possesso di informazioni sui precedenti penali del cittadino di paese terzo interessato e informa il paese terzo o l'organizzazione internazionale delle modalità di introduzione di una richiesta di estratti del casellario giudiziale presso lo Stato membro o gli Stati membri in questione, conformemente alle procedure applicabili.

Articolo 16 bis

Fornitura di informazioni a un paese terzo, un'organizzazione internazionale o un soggetto privato

Né Eurojust, né Europol, né la Procura europea, né nessuna delle autorità centrali degli Stati membri può trasmettere a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti privati, o mettere a loro disposizione, informazioni ottenute tramite il sistema ECRIS-TCN relative a un cittadino di paese terzo, né informazioni sull'identità di uno Stato membro in possesso di tali informazioni senza il consenso dello Stato membro in questione.

Articolo 17

Sicurezza dei dati

1. eu-LISA adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza del sistema ECRIS-TCN, fatte salve le responsabilità di ciascuno Stato membro, tenuto conto delle misure di sicurezza di cui al paragrafo 3.
2. Per quanto riguarda il funzionamento del sistema ECRIS-TCN, eu-LISA adotta le misure necessarie per conseguire gli obiettivi enunciati al paragrafo 3, compresa l'adozione di un piano di sicurezza e di un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro e garantisce che i sistemi installati possano, in caso di interruzione, essere ripristinati.
3. Gli Stati membri garantiscono la sicurezza dei dati prima e durante la trasmissione al punto di accesso centrale nazionale e il ricevimento dallo stesso. In particolare ciascuno Stato membro:
 - a) protegge fisicamente i dati, tra l'altro mediante l'elaborazione di piani di emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;
 - b) nega alle persone non autorizzate l'accesso alle strutture nazionali nelle quali lo Stato membro effettua operazioni connesse al sistema ECRIS-TCN;
 - c) impedisce che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati senza autorizzazione;

- d) impedisce che siano inseriti dati senza autorizzazione e che sia presa visione, senza autorizzazione, di dati personali memorizzati o che essi siano modificati o cancellati senza autorizzazione;
- e) impedisce che i dati siano trattati nel sistema ECRIS-TCN senza autorizzazione e che i dati trattati nel sistema ECRIS-TCN siano modificati o cancellati senza autorizzazione;
- f) garantisce che le persone autorizzate ad accedere al sistema ECRIS-TCN abbiano accesso soltanto ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso, ricorrendo all'identificativo utente individuale e utilizzando esclusivamente modalità di accesso riservato;
- g) garantisce che tutte le autorità con diritto di accedere al sistema ECRIS-TCN creino profili che descrivano le funzioni e le responsabilità delle persone autorizzate ad accedere ai dati e a inserire, aggiornare, cancellare e consultare i dati, e mettano senza ingiustificato ritardo tali profili a disposizione delle autorità di controllo di cui all'articolo 26, su richiesta di queste ultime;
- h) garantisce la possibilità di verificare e stabilire a quali organismi possano essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature di comunicazione dei dati;
- i) garantisce che sia possibile verificare e stabilire quali dati siano stati trattati nel sistema ECRIS-TCN, quando, da chi e per quale finalità;
- j) impedisce, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che all'atto della trasmissione di dati personali dal sistema ECRIS-TCN o verso il sistema ECRIS-TCN, oppure durante il trasporto dei supporti di dati, tali dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione;
- k) controlla l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adotta le necessarie misure di carattere organizzativo relative al controllo interno per garantire l'osservanza del presente regolamento.

Articolo 18

Risarcimento dei danni

1. Le persone e gli Stati membri che hanno subito un danno materiale o non materiale in conseguenza di un trattamento illecito di dati o di qualsiasi altro atto incompatibile con il presente regolamento hanno diritto di ottenere un risarcimento dallo Stato membro responsabile del pregiudizio o da eu-LISA, che è responsabile del pregiudizio nel caso in cui non abbia soddisfatto gli obblighi di cui al presente regolamento o al regolamento n. 45/2001. Lo Stato membro o eu-LISA sono esonerati in tutto o in parte da tale responsabilità se provano che l'evento dannoso non è loro imputabile.
2. Ogni Stato membro, Eurojust, Europol o la Procura europea è responsabile per i danni causati al sistema ECRIS-TCN in caso di inosservanza da parte sua degli obblighi derivanti dal presente regolamento, tranne nel caso e nei limiti in cui eu-LISA o un altro Stato membro che partecipi al sistema ECRIS-TCN abbia omesso di adottare misure ragionevolmente idonee ad evitare i danni o a minimizzarne gli effetti.
3. Le azioni proposte contro uno Stato membro per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dalle leggi dello Stato membro convenuto. Le azioni proposte contro eu-LISA per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono soggette alle condizioni previste nei trattati.

Articolo 19

Verifica interna

Gli Stati membri provvedono affinché ogni autorità centrale adotti le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento e cooperi, se necessario, con l'autorità di controllo e con l'autorità nazionale di controllo.

Articolo 20

Sanzioni

[soppresso]

CAPO V

Diritti e vigilanza in materia di protezione dei dati

Articolo 21

Titolare del trattamento e responsabile del trattamento

1. Per quanto riguarda i trattamenti effettuati da uno Stato membro nel quadro del presente regolamento, titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 o della direttiva (UE) 2016/680 è l'autorità centrale di quello Stato membro.
2. Per quanto riguarda i dati personali inseriti nel sistema centrale dagli Stati membri, responsabile del trattamento ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 è eu-LISA.

Articolo 22

Finalità del trattamento dei dati personali

1. I dati inclusi nel sistema centrale sono trattati al solo fine di individuare lo Stato membro o gli Stati membri in possesso di informazioni sui precedenti penali di cittadini di paesi terzi.
2. Ad eccezione del personale debitamente autorizzato degli organi di cui all'articolo 14, che ha accesso al sistema ECRIS-TCN per consultare i dati di cui all'articolo 5, l'accesso al sistema ECRIS-TCN è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità centrali. L'accesso è limitato a quanto necessario all'assolvimento dei compiti, conformemente al fine di cui al paragrafo 1, ed è proporzionato agli obiettivi perseguiti.

Diritto di accesso, rettifica e cancellazione

1. Le richieste di cittadini di paesi terzi relative ai diritti di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 del regolamento (UE) 2016/679 e agli articoli 14 e 16 della direttiva (UE) 2016/680 possono essere presentate all'autorità centrale di qualsiasi Stato membro.
2. Qualora la richiesta sia presentata ad uno Stato membro diverso da quello di condanna, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta la trasmette allo Stato membro di condanna. Quando riceve la richiesta, lo Stato membro di condanna verifica, senza ingiustificato ritardo, l'esattezza dei dati e la liceità del trattamento dei dati nel sistema ECRIS-TCN.
3. Qualora emerga che i dati registrati nel sistema ECRIS-TCN sono inesatti o sono stati trattati illecitamente, lo Stato membro di condanna provvede a rettificarli o a cancellarli conformemente all'articolo 9. Lo Stato membro di condanna o, ove applicabile, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta, conferma per iscritto e senza ingiustificato ritardo all'interessato di aver provveduto a rettificare o cancellare i dati che lo riguardano.
4. Qualora non ritenga che i dati registrati nel sistema ECRIS-TCN siano inesatti o siano stati trattati illecitamente, lo Stato membro di condanna adotta una decisione con la quale illustra per iscritto senza ingiustificato ritardo all'interessato la ragione per cui non rettificherà o non cancellerà i dati che lo riguardano.
5. Lo Stato membro che ha adottato la decisione ai sensi del paragrafo 4 fornisce inoltre all'interessato informazioni in merito alla procedura da seguire qualora egli non ritenga accettabile la motivazione fornita ai sensi del paragrafo 4. Tali informazioni comprendono le informazioni sulle modalità per avviare un'azione o un reclamo presso le autorità competenti o le autorità giurisdizionali competenti di tale Stato membro e su qualunque tipo di assistenza, compresa quella delle autorità di controllo, disponibile in conformità del diritto nazionale di tale Stato membro.

6. Qualsiasi richiesta presentata a norma dei paragrafi 1 e 2 contiene le informazioni necessarie per identificare l'interessato. Tali informazioni sono utilizzate unicamente per consentire l'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 e sono cancellate subito dopo.
7. Se una persona chiede che le siano comunicati i dati che la riguardano in conformità del paragrafo 2, l'autorità centrale conserva una registrazione, sotto forma di documento scritto, della presentazione di tale richiesta e di come e da quale autorità è stata trattata.

Articolo 24

Cooperazione volta a garantire i diritti relativi alla protezione dei dati

1. Le autorità centrali degli Stati membri cooperano per garantire il rispetto dei diritti sanciti dall'articolo 23.
2. In ciascuno Stato membro l'autorità di controllo fornisce, su richiesta, informazioni agli interessati sull'esercizio del diritto di rettifica o cancellazione dei dati che li riguardano.
3. L'autorità di controllo dello Stato membro che ha trasmesso i dati e le autorità di controllo degli Stati membri alle quali è stata presentata la richiesta cooperano per raggiungere tali obiettivi.

Articolo 25

Mezzi di ricorso [soppresso]

Vigilanza dell'autorità di controllo

1. Ciascuno Stato membro assicura che l'autorità di controllo o le autorità designate in conformità dell'articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 41 della direttiva (UE) 2016/680 controllino la liceità del trattamento dei dati personali di cui all'articolo 6 effettuato dallo Stato membro in questione, nonché il loro trasferimento al sistema ECRIS-TCN e viceversa.
2. L'autorità di controllo provvede affinché, almeno ogni quattro anni dall'avvio delle operazioni del sistema ECRIS-TCN, sia svolto un audit dei trattamenti di dati nelle banche dati nazionali di casellari giudiziari e di impronte digitali, conformemente ai pertinenti principi internazionali di audit.
3. Gli Stati membri provvedono affinché la loro autorità di controllo disponga delle risorse sufficienti per assolvere i compiti ad essa affidati dal presente regolamento.
4. Ciascuno Stato membro comunica qualsiasi informazione richiesta dalle autorità di controllo e, in particolare, fornisce loro informazioni sulle attività svolte conformemente agli articoli 12, 13 e 17. Ciascuno Stato membro permette alle autorità di controllo di consultare le registrazioni conformemente all'articolo 29, e consente loro l'accesso in qualsiasi momento a tutti i suoi locali utilizzati per il sistema ECRIS-TCN.

Articolo 27

Vigilanza del garante europeo della protezione dei dati

1. Il garante europeo della protezione dei dati controlla che le attività di trattamento dei dati personali da parte di eu-LISA concernenti il sistema ECRIS-TCN siano effettuate in conformità del presente regolamento.
2. Il garante europeo della protezione dei dati provvede affinché almeno ogni quattro anni sia svolto un audit delle attività di trattamento dei dati personali effettuate dall'agenzia, conformemente ai pertinenti principi internazionali di audit. Una relazione su tale audit è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, a eu-LISA, alla Commissione, alle autorità di controllo e alle autorità nazionali di controllo. A eu-LISA è data la possibilità di presentare osservazioni prima dell'adozione della relazione.
3. eu-LISA fornisce al garante europeo della protezione dei dati le informazioni da questo richieste, gli permette di consultare tutti i documenti e le registrazioni di cui all'articolo 29 e di avere accesso, in qualsiasi momento, a tutti i suoi locali.

Articolo 28

Cooperazione tra le autorità di controllo e il garante europeo della protezione dei dati

È assicurato il controllo coordinato a norma dell'articolo 62 del [nuovo regolamento sulla protezione dei dati per le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione].

Articolo 29

Registri

1. eu-LISA e le autorità competenti provvedono, nei limiti delle responsabilità rispettive, affinché tutti i trattamenti di dati nel sistema ECRIS-TCN siano registrati conformemente al paragrafo 2 al fine di verificare l'ammissibilità della richiesta e monitorare l'integrità e la sicurezza dei dati e la liceità del trattamento dei dati, nonché a fini di verifica interna.
2. Il registro indica:
 - a) lo scopo della richiesta di accesso ai dati del sistema ECRIS-TCN;
 - b) i dati trasmessi di cui all'articolo 5;
 - c) il riferimento dell'archivio nazionale;
 - d) la data e l'ora esatta del trattamento;
 - e) i dati usati per la ricerca;
 - f) l'identificazione del funzionario che ha effettuato la consultazione.
3. Le registrazioni delle consultazioni e delle comunicazioni consentono di stabilire la motivazione di tali operazioni.
4. Le registrazioni sono usate solo ai fini del monitoraggio della liceità del trattamento dei dati e per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati. Soltanto le registrazioni che non contengono dati personali possono essere usate ai fini del monitoraggio e della valutazione di cui all'articolo 34. Tali registrazioni sono protette dall'accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellate dopo un anno, sempreché non siano state richieste per procedure di monitoraggio già avviate.
5. Su richiesta eu-LISA mette a disposizione delle autorità centrali, senza ingiustificato ritardo, le registrazioni dei propri trattamenti.

6. Le autorità nazionali di controllo competenti a verificare l'ammissibilità della richiesta e monitorare la liceità del trattamento dei dati, l'integrità e la sicurezza dei dati, hanno accesso a tali registrazioni, su loro richiesta, per l'adempimento delle loro funzioni. Su richiesta le autorità centrali mettono a disposizione delle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo, le registrazioni dei propri trattamenti.

CAPO VI

Disposizioni finali

Articolo 30

Uso dei dati per l'elaborazione di relazioni e statistiche

1. Il personale debitamente autorizzato di eu-LISA, delle autorità competenti e della Commissione è abilitato a consultare i dati trattati nel sistema ECRIS-TCN unicamente per elaborare relazioni e statistiche e senza consentire l'identificazione individuale.
2. Ai fini del paragrafo 1, eu-LISA crea, implementa e ospita nei suoi siti tecnici un archivio centrale contenente i dati di cui al paragrafo 1 che non consentono l'identificazione delle persone fisiche e finalizzato a permettere di ottenere relazioni e dati statistici personalizzabili. L'accesso all'archivio centrale è garantito mediante un accesso sicuro con controllo dell'accesso e specifici profili di utente unicamente ai fini dell'elaborazione di relazioni e statistiche.
3. Norme dettagliate concernenti il funzionamento dell'archivio centrale e la protezione dei dati e le norme di sicurezza applicabili all'archivio sono adottate in conformità della procedura di esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2.
4. Le procedure poste in essere da eu-LISA per monitorare il funzionamento del sistema ECRIS-TCN di cui all'articolo 34 e l'implementazione di riferimento ECRIS comprendono la possibilità di produrre statistiche periodiche a fini di monitoraggio.

Ogni mese eu-LISA trasmette alla Commissione statistiche relative alla registrazione, alla conservazione e allo scambio delle informazioni estratte dai casellari giudiziari tramite il sistema ECRIS-TCN e l'implementazione di riferimento ECRIS, senza consentire l'identificazione individuale. Su richiesta della Commissione, eu-LISA le fornisce statistiche su aspetti specifici connessi all'attuazione del presente regolamento.

5. Gli Stati membri forniscono a eu-LISA le statistiche necessarie per adempiere agli obblighi di cui al presente articolo.

Essi forniscono alla Commissione statistiche relative al numero di cittadini di paesi terzi condannati e al numero di condanne di cittadini di paesi terzi sul loro territorio.

Articolo 31

Spese

1. Le spese sostenute per l'istituzione e il funzionamento del sistema centrale, dell'infrastruttura di comunicazione, del software di interfaccia e dell'implementazione di riferimento ECRIS sono a carico del bilancio generale dell'Unione.
2. Le spese di connessione di Eurojust, Europol e della Procura europea al sistema ECRIS-TCN sono a carico del bilancio di tali organi.
3. Altre spese sono a carico degli Stati membri, segnatamente quelle sostenute per la connessione delle banche dati nazionali di casellari giudiziari e di impronte digitali e delle autorità centrali al sistema ECRIS-TCN, e le spese di hosting dell'implementazione di riferimento ECRIS.

Articolo 32

Comunicazioni

Gli Stati membri comunicano a eu-LISA le autorità centrali che hanno accesso ai fini dell'inserimento, della modifica, della cancellazione, della consultazione o dell'interrogazione dei dati. eu-LISA pubblica periodicamente un elenco di tali autorità centrali.

Articolo 33

Inserimento dei dati ed entrata in funzione

1. La Commissione determina la data a partire dalla quale gli Stati membri iniziano a inserire nel sistema ECRIS-TCN i dati di cui all'articolo 5 una volta che ha accertato che:
 - a) siano state adottate le misure di cui all'articolo 10;
 - b) gli Stati membri abbiano convalidato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere al sistema ECRIS-TCN i dati di cui all'articolo 5 e le abbiano comunicate alla Commissione;
 - c) eu-LISA abbia effettuato un collaudo generale del sistema ECRIS-TCN, in cooperazione con gli Stati membri, utilizzando dati di prova.
2. Quando la Commissione ha determinato la data di inizio dell'inserimento dei dati conformemente al paragrafo 1, la comunica agli Stati membri. Entro un periodo di due mesi a decorrere da tale data gli Stati membri inseriscono nel sistema ECRIS-TCN i dati di cui all'articolo 5, tenendo conto dell'articolo 38, paragrafo 2.
3. Alla fine del periodo di cui al paragrafo 2, eu-LISA esegue un collaudo finale del sistema ECRIS-TCN, in cooperazione con gli Stati membri.

4. Quando il collaudo di cui al paragrafo 3 è stato completato con successo ed eu-LISA ritiene che il sistema sia pronto a entrare in funzione, essa lo comunica alla Commissione. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell'esito del collaudo e decide la data a partire dalla quale il sistema ECRIS-TCN entra in funzione.
5. La decisione della Commissione sulla data di entrata in funzione, di cui al paragrafo 4, è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
6. Gli Stati membri iniziano a utilizzare il sistema ECRIS-TCN a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione ai sensi del paragrafo 5.

Articolo 34

Monitoraggio e valutazione

1. eu-LISA provvede affinché siano istituite procedure per monitorare lo sviluppo del sistema ECRIS-TCN rispetto agli obiettivi relativi alla pianificazione e ai costi, nonché a monitorare il funzionamento del sistema ECRIS-TCN e dell'implementazione di riferimento ECRIS rispetto agli obiettivi prefissati in termini di risultati tecnici, di rapporto costi/benefici, di sicurezza e di qualità del servizio.
2. Ai fini del monitoraggio del funzionamento del sistema e della sua manutenzione tecnica, eu-LISA ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti i trattamenti dei dati effettuati nel sistema ECRIS-TCN e nell'implementazione di riferimento ECRIS.

3. Entro [sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni sei mesi durante la fase di sviluppo, eu-LISA presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla situazione dello sviluppo del sistema ECRIS-TCN e dell'implementazione di riferimento ECRIS. La relazione contiene informazioni sulle spese sostenute e sugli eventuali rischi che possono incidere sui costi complessivi del sistema. Una volta che lo sviluppo è completato, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui illustra in che modo gli obiettivi sono stati conseguiti, in particolare per quanto riguarda la programmazione e i costi, giustificando eventuali scostamenti.
4. Due anni dopo l'entrata in funzione del sistema ECRIS-TCN e successivamente ogni anno, eu-LISA presenta alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico del sistema ECRIS-TCN e dell'implementazione di riferimento ECRIS, compresa la loro sicurezza, basata in particolare sulle statistiche del funzionamento e dell'uso del sistema ECRIS-TCN e sullo scambio, tramite l'implementazione di riferimento ECRIS, delle informazioni estratte dai casellari giudiziari.
5. Quattro anni dopo l'entrata in funzione del sistema ECRIS-TCN e successivamente ogni quattro anni, la Commissione effettua una valutazione globale del sistema ECRIS-TCN e dell'implementazione di riferimento ECRIS. Tale valutazione globale comprende una valutazione dell'applicazione del presente regolamento, un'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati e dell'incidenza sui diritti fondamentali, una valutazione della perdurante validità dei principi di base, una valutazione dell'adeguatezza dei dati biometrici utilizzati ai fini del buon funzionamento di ECRIS-TCN, della sicurezza del sistema e delle eventuali implicazioni per le future attività, e include le necessarie raccomandazioni. La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Garante europeo della protezione dei dati e all'Agenzia europea per i diritti fondamentali.

5 bis. La prima valutazione globale di cui al paragrafo 5 include una valutazione dei seguenti aspetti:

- a) l'opportunità, la necessità e la proporzionalità di includere nel sistema ECRIS-TCN informazioni sull'identità di persone condannate che sono cittadini dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del TFUE, e che possiedono la cittadinanza di due o più Stati membri dell'Unione senza possedere anche la cittadinanza di un paese terzo;
- b) la possibilità, per alcuni Stati membri, di continuare a usare il software nazionale di implementazione ECRIS, ai sensi dell'articolo 4;
- c) l'inserimento delle impronte digitali nel sistema ECRIS-TCN, in particolare l'applicazione dei criteri minimi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto ii).

La valutazione può, se necessario, essere corredata di proposte legislative. Le valutazioni globali successive possono includere una valutazione di uno di questi aspetti, o di entrambi.

6. Gli Stati membri, Eurojust, Europol e la Procura europea comunicano a eu-LISA e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 conformemente agli indicatori quantitativi predefiniti dalla Commissione e/o da eu-LISA. Tali informazioni non mettono a repentaglio i metodi di lavoro né comprendono indicazioni sulle fonti, sui membri del personale o sulle indagini delle autorità designate.
7. eu-LISA comunica alla Commissione le informazioni necessarie per presentare la valutazione globale di cui al paragrafo 5.

Articolo 35

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011¹⁵.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, il progetto di atto di esecuzione non è adottato.¹⁶

Articolo 36

Gruppo consultivo

eu-LISA istituisce un gruppo consultivo allo scopo di ottenere consulenza tecnica relativa al sistema ECRIS-TCN e all'implementazione di riferimento ECRIS, in particolare nel contesto della preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione annuale di attività. In fase di progettazione e di sviluppo si applica l'articolo 11.

¹⁵ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

¹⁶ Riserva della Commissione sulla clausola relativa alla mancanza di parere.

Articolo 37

Modifica del regolamento (UE) n. 1077/2011

Il regolamento (UE) n. 1077/2011 è così modificato:

- 1) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'agenzia è responsabile della gestione operativa del sistema d'informazione Schengen (SIS), del sistema d'informazione visti (VIS), di Eurodac, [del sistema di ingressi/uscite EES], [del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi ETIAS], [del sistema automatizzato per la registrazione, il monitoraggio e il meccanismo di assegnazione delle domande di protezione internazionale], del sistema ECRIS-TCN e dell'implementazione di riferimento ECRIS.";
- 2) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 5 bis

Compiti relativi al sistema ECRIS-TCN

Con riguardo al sistema ECRIS-TCN e all'implementazione di riferimento ECRIS, l'agenzia svolge:

- f) i compiti attribuiti all'agenzia conformemente al regolamento (UE) n. XXX/20XX del Parlamento europeo e del Consiglio*;

i compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico del sistema ECRIS-TCN e dell'implementazione di riferimento ECRIS.

* Regolamento (UE) n. XXX/20XX del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (sistema ECRIS-TCN), e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L ...).";

3) all'articolo 7, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. I compiti relativi alla gestione operativa dell'infrastruttura di comunicazione possono essere affidati a soggetti o ad organismi esterni di diritto privato conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. In tal caso, il gestore della rete è vincolato dalle misure di sicurezza di cui al paragrafo 4 e non ha accesso in alcun modo ai dati operativi SIS II, VIS, Eurodac, [EES], [ETIAS], [sistema automatizzato per la registrazione, il monitoraggio e il meccanismo di assegnazione delle domande di protezione internazionale], sistema ECRIS-TCN, né agli scambi SIRENE relativi al SIS II.";

4) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'agenzia segue gli sviluppi della ricerca per la gestione operativa del SIS II, del VIS, di Eurodac, [dell'EES], [dell'ETIAS], [del sistema automatizzato per la registrazione, il monitoraggio e il meccanismo di assegnazione delle domande di protezione internazionale], del sistema ECRIS-TCN e di altri sistemi IT su larga scala.";

5) all'articolo 12, il paragrafo 1 è così modificato:

g) dopo la lettera s) è aggiunta una nuova lettera s bis):

"s bis) adotta le relazioni sullo sviluppo del sistema ECRIS-TCN conformemente all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. XXX/20XX del Parlamento europeo e del Consiglio, del XX, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (sistema ECRIS-TCN), e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L ...).";

h) la lettera t) è sostituita dalla seguente:

"t) adotta le relazioni sul funzionamento tecnico del SIS II in conformità, rispettivamente, dell'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 66, paragrafo 4, della decisione 2007/533/GAI [o dell'articolo 54, paragrafo 7, del regolamento XX/XX del Parlamento europeo e del Consiglio, del XX, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, e dell'articolo 71, paragrafo 7, del regolamento XX/XX del Parlamento europeo e del Consiglio, del XX, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006, la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione]; del VIS in conformità dell'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008 e dell'articolo 17, paragrafo 3, della decisione 2008/633/GAI [; dell'EES in conformità dell'articolo 64, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XX del XX; dell'ETIAS in conformità dell'articolo 81, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XX del XX, e del sistema ECRIS-TCN e dell'implementazione di riferimento ECRIS in conformità dell'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XX del XX];";

i) la lettera v) è sostituita dalla seguente:

"v) adotta osservazioni formali sulle relazioni del garante europeo della protezione dei dati relative ai controlli conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006, all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008 e all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 603/2013, all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) XX/XX del XX [che istituisce l'EES] e all'articolo 57 del regolamento (UE) XX/XX del XX [che istituisce l'ETIAS] e all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) XX/XX del XX [che istituisce il sistema ECRIS-TCN], e assicura adeguato seguito agli audit;";

j) dopo la lettera x bis) è inserita la lettera seguente:

"x ter) elabora statistiche sul sistema ECRIS-TCN e sull'implementazione di riferimento ECRIS conformemente all'articolo 30 del regolamento XX/XX;" .

k) la lettera y) è sostituita dalla seguente:

"y) provvede alla pubblicazione annuale dell'elenco delle autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS II in conformità dell'articolo 31, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 46, paragrafo 8, della decisione 2007/533/GAI, e dell'elenco degli uffici dei sistemi nazionali del SIS II (N.SIS II) e degli uffici SIRENE di cui, rispettivamente, all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e all'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 2007/533/GAI [o dell'articolo 36, paragrafo 8, del regolamento XX/XX del Parlamento europeo e del Consiglio, del XX, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, e dell'articolo 53, paragrafo 8, del regolamento XX/XX del Parlamento europeo e del Consiglio, del XX, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006, la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, e dell'elenco degli uffici dei sistemi nazionali del SIS II (N.SIS II) e degli uffici SIRENE di cui, rispettivamente, all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento XX/XX del Parlamento europeo e del Consiglio, del XX, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, e dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento XX/XX del Parlamento europeo e del Consiglio, del XX, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale;] [e dell'elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) XX/XXXX che istituisce l'EES]; [e dell'elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) XX/XXXX che istituisce l'ETIAS] e [dell'elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) XX/XXXX che istituisce il sistema ECRIS-TCN];";

6) all'articolo 15, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Europol e Eurojust possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori quando siano all'ordine del giorno questioni concernenti il SIS II, in relazione all'applicazione della decisione 2007/533/GAI. [La guardia di frontiera e costiera europea può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatrice quando siano all'ordine del giorno questioni concernenti il SIS, in relazione all'applicazione del regolamento (UE) 2016/1624 o del regolamento (UE) XX/XX del XX]. Europol può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore anche quando siano all'ordine del giorno questioni concernenti il VIS, in relazione all'applicazione della decisione 2008/633/GAI, o questioni concernenti Eurodac, in relazione all'applicazione del regolamento (UE) n. 603/2013. [Europol può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore anche quando siano all'ordine del giorno questioni concernenti l'EES, in relazione all'applicazione del regolamento (UE) XX/XX del XX (che istituisce l'EES), o questioni concernenti l'ETIAS, in relazione all'applicazione del regolamento (UE) XX/XX del XX (che istituisce l'ETIAS). La guardia di frontiera e costiera europea può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatrice anche quando siano all'ordine del giorno questioni concernenti l'ETIAS, in relazione all'applicazione del regolamento (UE) XX/XX del XX.] [L'EASO può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore quando siano all'ordine del giorno questioni concernenti il sistema automatizzato per la registrazione, il monitoraggio e il meccanismo di assegnazione delle domande di protezione internazionale di cui all'articolo 44 del regolamento (UE) XX/XX del XX che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione) COM(2016) 270 final - 2016/0133(COD).] [Europol, Eurojust e la Procura europea possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori quando siano all'ordine del giorno questioni concernenti il regolamento (UE) XX/XX del XX (che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di

informazione sui casellari giudiziari (sistema ECRIS-TCN), e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011).] Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi altra persona, il cui parere possa essere rilevante, a presenziare alle riunioni in veste di osservatore.";

7) all'articolo 17, paragrafo 5, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) fatto salvo l'articolo 17 dello statuto, stabilisce le clausole di riservatezza per conformarsi all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1987/2006, all'articolo 17 della decisione 2007/533/GAI, all'articolo 26, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 767/2008, all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 603/2013, [all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XX del XX (che istituisce l'EES)]¹⁷, all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) XX/XX del XX (che istituisce l'ETIAS) e all'articolo 11, paragrafo 16, del [regolamento (UE) n. XX/XX del XX che istituisce il sistema ECRIS-TCN.]";

8) All'articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I seguenti gruppi consultivi forniscono al consiglio di amministrazione le competenze tecniche relative ai sistemi IT su larga scala, in particolare nel contesto della preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione annuale di attività:

- a) gruppo consultivo SIS II;
- b) gruppo consultivo VIS;
- c) gruppo consultivo Eurodac;
- d) gruppo consultivo [EES-ETIAS];
- e) gruppo consultivo ECRIS-TCN;
- f) ogni altro gruppo consultivo relativo a un sistema IT su larga scala, se così previsto dal pertinente strumento legislativo che disciplina lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso di tale sistema IT su larga scala."

¹⁷ Regolamento EES.

Articolo 38

Attuazione e disposizioni transitorie

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento entro [36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].
2. Per le condanne pronunciate prima del [data di inserimento dei dati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2], le autorità centrali creano il record di dati individuale nel sistema centrale come segue:
 - a) i dati alfanumerici dovrebbero essere inseriti nel sistema centrale da ultimo entro la fine del periodo di cui all'articolo 33, paragrafo 2;
 - b) le impronte digitali dovrebbero essere inserite nel sistema centrale da ultimo entro due anni dall'entrata in funzione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 5.

Articolo 39

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente
